




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Disegno di legge 1030/A stralcio I
Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi

Documento n. 2 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 1 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 19 gennaio 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria
dei Servizi: tel. 091 705 4746 - mail:
serviziobilancio@ars.sicilia.it
tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA.....	5
Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge.....	6
Articolo 1	7
<i>Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15</i>	<i>7</i>
Articolo 2.....	9
<i>Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11</i>	<i>9</i>
Articolo 3	10
<i>Disposizioni in materia di personale regionale</i>	<i>10</i>
Articolo 4.....	11
<i>Pubblicazione dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti.....</i>	<i>11</i>
Articolo 5.....	11
<i>Abrogazione del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in materia di trattamento accessorio dei dipendenti regionali</i>	<i>11</i>
Articolo 6	12
<i>Istituzione del centro di controllo e monitoraggio ambientale.....</i>	<i>12</i>
Articolo 7.....	13
<i>Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di trasporto di salme</i>	<i>13</i>
Articolo 8.....	13
<i>Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 in materia di contabilità degli enti locali</i>	<i>13</i>
Articolo 9.....	14
<i>Modifica di norme in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale</i>	<i>14</i>

Articolo 10.....	15
------------------	----

Modifica all'art. 8. legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente..... 15

Articolo 11.....	15
------------------	----

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di incentivi concernenti la famiglia, le politiche e le autonomie locali..... 15

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	1030/A Stralcio I Comm
Titolo	Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Personale, procedimenti amministrativi ed enti locali
Numero di articoli	11
Commissione competente	I
Commissione per il parere	

Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge

Il disegno di legge reca disposizioni normative sia di natura ordinamentale, prive di nuovi o maggiori oneri e, pertanto, senza effetti finanziari, sia disposizioni che, indipendentemente dalla loro qualificazione ordinamentale, presentano profili di onerosità. Nel testo di legge, solo l'articolo 6 – concernente l'autorizzazione di spesa sull'”Istituzione del centro di controllo e monitoraggio ambientale”, ha una esplicita quantificazioni degli oneri, per un importo, per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028, pari ad un 1.000.000 di euro, per degli effetti complessivi pari a 3.000.000.

Tab. 1 Interventi quantificati nel disegno di legge 1030/A stralcio I

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

Tuttavia, si rileva che diversi articoli del testo in esame, pur in assenza di oneri espressamente quantificati, presentano profili di criticità sotto il profilo finanziario per cui sono necessari chiarimenti da parte del Governo, anche per il tramite di una relazione tecnica, nonché un approfondimento nel corso dell'esame parlamentare.

Si osserva, inoltre, che le disposizioni, nell'attuale formulazione, non recano una copertura finanziaria. Ne consegue la necessità di procedere all'individuazione delle risorse, non solo ai fini della quantificazione e dell'autorizzazione dell'intervento, ma anche per la copertura dei relativi oneri, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche mediante apposita relazione tecnica idonea a dimostrarne la sostenibilità finanziaria.

Inoltre, considerato il carattere eterogeneo degli interventi, sarebbe opportuno che il provvedimento recasse una norma finanziaria conclusiva e delle correlate tabelle recanti i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari

derivanti dalle disposizioni in esso contenute, con l'indicazione, tra l'altro, delle missioni e dei programmi di spesa, dei capitoli, degli assessorati competenti, nonché delle conseguenti variazioni di bilancio e delle risultanti.

A seguire, si analizzano i profili finanziari, oltre che di merito, delle disposizioni in esame.

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

L'articolo interviene sul trattamento economico e giuridico relativo allo *status* degli amministratori di Città Metropolitane e Liberi Consorzi., con particolare riferimento alla indennità di carica, al rimborso delle spese di viaggio e alle assenze per permessi retribuiti.

A tal fine, il comma 1 sostituisce il vigente articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 con il **nuovo Art. 20 (Indennità di carica)**, stabilendo:

- **Gratuità delle Cariche:** Le cariche di Sindaco Metropolitano, Consigliere Metropolitano e Consigliere del Libero Consorzio comunale sono esercitate **a titolo gratuito**.
- **Indennità per il Presidente:** Al Presidente del libero Consorzio comunale è riconosciuta un'indennità a carico dell'ente, pari a quella del Sindaco del comune capoluogo, **non cumulabile** con l'indennità percepita in qualità di Sindaco.
- **Oneri per lo Status:** Restano a carico degli enti di area vasta gli oneri connessi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2, inoltre, aggiunge due nuovi articoli dopo il citato articolo 20, ovvero:

- **L'art. 20-bis (Rimborso spese di viaggio):** Il quale prevede che ai Consiglieri delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali **che non risiedono** nel Comune sede dell'ente, spetta

esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

- **L'art. 20-ter (Assenze e permessi retribuiti):** che prevede il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per i Sindaci e i Presidenti (e i Consiglieri) nel corso dell'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi organi (Consigli o Conferenza metropolitana). In caso di lavori serali, il diritto di assenza copre il periodo prima delle 8:00 del giorno successivo; se i lavori si protraggono oltre l'una di notte, l'assenza copre l'intera giornata successiva. Viene, inoltre, stabilito che gli oneri derivanti dai permessi retribuiti sono a carico della Città Metropolitana e del Libero Consorzio comunale. Si definisce un monte ore massimo di permessi per il lavoro: i Consiglieri hanno diritto a un massimo di 36 ore lavorative al mese, limite elevato a 48 ore per Sindaci e Presidenti. La norma dispone, infine, che i permessi siano cumulabili con quelli già previsti per il mandato svolto nel comune.

Criticità: La disposizione appare idonea a determinare oneri finanziari a carico degli enti locali interessati, in assenza di preventiva quantificazione e della correlata individuazione delle risorse necessarie, con potenziale contrasto ai principi sanciti dall'articolo 119, commi primo e quarto, della Costituzione.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 19, comma 2, della legge n. 196/2009 stabilisce che le regioni devono indicare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri, anche per altre amministrazioni pubbliche, in conformità all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Si evidenzia pertanto l'esigenza di quantificare puntualmente gli oneri e di individuare la relativa copertura finanziaria, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. L'articolo 17 della stessa legge disciplina le modalità di copertura, mentre la relazione tecnica costituisce lo strumento essenziale per dimostrare gli effetti finanziari e la neutralità della norma. La Corte dei conti – Sezione regionale Lazio, con deliberazione n. 102/2024/RQ, ha sottolineato che l'assenza di quantificazione e copertura degli oneri, anche se ricadenti su altri enti, costituisce violazione dell'articolo 19

della legge n. 196/2009. La Corte costituzionale ha inoltre evidenziato, in riferimento all'articolo 119, quarto comma, Cost., la necessità di correlare le funzioni attribuite agli enti territoriali alle risorse assegnate. Sul punto, la Corte ha precisato che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali non implica una garanzia quantitativa rigida: le risorse possono subire modifiche, anche in diminuzione, purché ciò non renda difficile o impossibile l'effettivo esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la necessità di procedere, qualora la disposizione determini una significativa alterazione degli equilibri di bilancio degli enti locali, alla quantificazione puntuale degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11

La norma modifica l'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 1988 che disciplina la possibilità per il personale regionale di chiedere un anticipo sulla liquidazione.

In particolare, il comma 1 elimina il riferimento esclusivo alla vecchia "indennità di buonuscita" (tipica del regime di Trattamento di Fine Servizio - TFS) ed estende espressamente l'applicabilità della norma anche al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In tal modo, si garantisce a tutti i dipendenti regionali con almeno otto anni di servizio, indipendentemente dal regime previdenziale di appartenenza, il diritto di richiedere l'anticipazione per spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa.

Il comma 2 specifica che la concessione delle anticipazioni, anche a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto ai dipendenti assoggettati al regime del Trattamento di fine rapporto (TFR), resta in ogni caso subordinata alla capienza del fondo di rotazione già costituito, fissando il relativo limite di spesa entro le risorse disponibili e senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Sul punto, è necessario ricordare la disposizione con una valutazione sulla coerenza tra l'ampliamento soggettivo della platea dei beneficiari e l'adeguatezza delle

risorse del fondo, ai fini della verifica dell'effettiva neutralità finanziaria dichiarata, soprattutto se la disposizione non istituisce una facoltà ma un obbligo a carico dell'ente nel procedere con la richiesta di liquidazione da parte del dipendente.

Articolo 3

Disposizioni in materia di personale regionale

La norma, al comma 1, estende l'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 1988, che consente ai dipendenti con almeno otto anni di servizio di richiedere un'anticipazione sul trattamento di fine servizio per spese sanitarie o acquisto della prima casa, anche al personale dell'Amministrazione regionale assunto dopo il 31 dicembre 2000. La disposizione parifica, ai fini dell'accesso all'anticipazione della liquidazione, i dipendenti assunti con il nuovo regime contrattuale a quelli in servizio prima di tale data.

Il comma 2, rinvia a un decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica l'attuazione della norma.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione della misura avvenga senza generare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Criticità: Si rammenta come le disposizioni di invarianza, per non trasformarsi in mere clausole di stile, debbano essere accompagnate dalla relazione tecnica che le giustifichi sotto il profilo dell'assenza di nuovi o maggiori oneri. Si rappresenta, quindi, la necessità di acquisire la predetta relazione dal dipartimento competente al fine di dimostrare l'effettiva neutralità finanziaria.

Si segnala, inoltre, che la norma ha sostanzialmente lo stesso contenuto dell'art. 62, le due disposizioni vanno pertanto coordinate.

Articolo 4

Pubblicazione dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi

La disposizione stabilisce che la pubblicazione dei decreti dirigenziali che concludono i procedimenti amministrativi è regolata dalle norme statali in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33 del 2013). Tutte le disposizioni previgenti che risultino incompatibili con tale disciplina sono abrogate.

Sotto il profilo del drafting e delle regole di buona normazione si rammenta che le abrogazioni di carattere generale che non indicano esattamente le norme che devono essere abrogate pongono problemi di certezza normativa per l'interprete e incidono negativamente sulla qualità della normazione.

Articolo 5

Abrogazione del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in materia di trattamento accessorio dei dipendenti regionali

L'articolo abroga il **comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3**, che stabilisce che ai dipendenti della Regione, degli enti regionali (di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000) e degli enti sovvenzionati, collocati in **aspettativa sindacale retribuita, non spetta alcuna forma di trattamento accessorio** né altre voci retributive non riconducibili al trattamento economico fondamentale.

La rimozione di tale divieto esplicito riapre la possibilità di riconoscere il trattamento accessorio (premi di produttività, indennità di risultato, etc.) anche al personale sindacalista in aspettativa, che non presta servizio attivo.

Criticità: l'abrogazione del divieto comporta, di fatto, l'estensione di un beneficio economico, rappresentato dal trattamento accessorio, a una categoria di personale precedentemente esclusa. Tale estensione può determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, che il testo

normativo non quantifica né accompagna della relativa indicazione di copertura finanziaria, con il conseguente rischio di contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 6

Istituzione del centro di controllo e monitoraggio ambientale

Si istituisce, presso il Dipartimento regionale della Protezione Civile, il Centro di controllo e monitoraggio ambientale dei fenomeni atmosferici sul territorio regionale, con una autorizzazione di spesa di 1.000 migliaia di ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028.

Si rinvia a un successivo decreto dirigenziale la definizione della consistenza del personale tecnico da assegnare al Centro e le modalità operative per la condivisione delle informazioni meteoclimatiche elaborate.

Criticità: si rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica redatta dal competente Dipartimento, al fine di verificare la corretta quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in esame. Si osserva, inoltre, che la consistenza del personale tecnico da assegnare al Centro di controllo e monitoraggio ambientale, unitamente alle modalità operative per la gestione e la condivisione delle informazioni meteoclimatiche, incide direttamente sull'ammontare complessivo degli oneri previsti. Per tale ragione, si ritiene opportuno che la determinazione della dotazione organica e delle relative modalità operative sia prevista direttamente dalla norma di legge, e non rinviata a successivi provvedimenti dirigenziali, al fine di garantire trasparenza, certezza e coerenza nella quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 in materia di trasporto di salme

La disposizione modifica la disciplina regionale sulla polizia mortuaria (L.R. 4/2020), semplificando e velocizzando il trasferimento del defunto dal luogo del decesso, al fine di ridurre i tempi di attesa e di giacenza presso le camere mortuarie ospedaliere.

La lettera a), semplifica il trasferimento del defunto da ospedali e RSA verso l'abitazione privata. Consente il trasporto immediato su certificazione del medico di reparto, senza attendere il medico necroscopo. Inoltre, sostituisce il termine "cadaveri" con "salme", tecnicamente più corretto nel caso di specie.

La lettera b), prevede lo spostamento della salma presso l'abitazione privata del defunto anche da case di riposo o istituti di ricovero per anziani, se non dotati di idonei depositi di osservazione.

Articolo 8

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 in materia di contabilità degli enti locali

La norma interviene per chiarire il significato dell'espressione "chiusura del conto di tesoreria" contenuta al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 in materia di contabilità degli enti locali il quale nella sua versione originaria fa riferimento alla "chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL)"

L'interpretazione autentica proposta dalla norma in esame stabilisce che tale espressione, ossia "chiusura del conto di tesoreria unica" si riferisce sia alla chiusura del conto di tesoreria unica (di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni) sia alla chiusura del conto di tesoreria presso l'istituto bancario convenzionato con l'ente.

Profili di illegittimità costituzionale: si rammenta che, in base al consolidato orientamento della Corte costituzionale, il ricorso alle norme di **interpretazione autentica** è consentito quando la norma di interpretazione ponga rimedio ad un'incertezza interpretativa attribuendo alla disposizione interpretata uno dei possibili significati ricavabili dal testo. Quando, invece, come pare nel caso in esame, la disposizione attribuisca alla legge precedente un nuovo significato che non era ricavabile dal testo si è in presenza di una legge innovativa di segno retroattivo la cui legittimità costituzionale è giustificata esclusivamente dall'esistenza di "ragioni imperative di interesse generale", così come restrittivamente interpretate dalla Consulta alla luce della giurisprudenza sovranazionale (*ex multis* Corte Cost., sentenza n. 4 del 2024)

Articolo 9

Modifica di norme in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale

L'articolo intende apportare una modifica all'articolo 75 della legge regionale n. 3/2024, per quanto attiene alla formazione della graduatoria unica distrettuale per i lavoratori che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione forestale.

Nello specifico si chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo si applicano esclusivamente per la formazione delle **graduatorie dei contingenti dell'amministrazione forestale** (e non più del Corpo Forestale, come attualmente previsto).

Sembra, quindi, che la disposizione intenda ampliare la platea dei soggetti cui le previsioni si applicano.

Tuttavia, nella relazione tecnica di accompagnamento, vistata dal Ragioniere generale, si legge che la modifica si ritiene necessaria per armonizzare il sistema con tutte le norme vigenti in materia, che contemplano l'Amministrazione forestale e non solo il Corpo Forestale e che la modifica non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari.

Articolo 10

Modifica all'art. 8. legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Modifica le competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 190/2024 (c.d. Testo unico in materia di energie rinnovabili - TUER) che consente alle regioni di optare in luogo del “provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR”, previsto dall' art. 27- bis del TU ambientale, per lo strumento dell'”autorizzazione unica” di cui all’art. 9 medesimo, attribuendone la competenza esclusivamente all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità in materia di energia.

Articolo 11

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di incentivi concernenti la famiglia, le politiche e le autonomie locali

La norma incide sui destinatari dei contributi di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2005 il quale prevede benefici economici in favore delle associazioni rappresentative degli enti locali e dei loro amministratori che operino nel settore da almeno vent'anni (con attività annuale certificata) e che siano membri di diritto degli organi consultivi regionali

Con la presente modifica si riduce il requisito temporale vigente, passando da venti anni a cinque anni di operatività nel settore.

Criticità: la norma, ampliando in modo significativo la platea dei destinatari dei contributi regionali previsti dall'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2005, determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, i quali non risultano quantificati né accompagnati da indicazioni relative alla copertura finanziaria mediante apposite previsioni di spesa.